

Indicazione nell'offerta degli oneri per la sicurezza (sulla necessità o meno di escludere da una gara di appalto una ditta che ha ommesso l'indicazione degli oneri per la sicurezza, nel caso in cui il modulo predisposto dalla Stazione appaltante non preveda tale indicazione e la "lex specialis" della gara preveda comunque la facoltà di chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS - sentenza 7 aprile 2014, n. 3742 - Pres. Amodio, Est. Vinciguerra - S.A.T.A., Società Abruzzese Trasporti Automobilistici s.r.l. (Avv. Goggiamani) c. Comune di Castelnuovo di Porto (Avv. Di Pietro) e Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina s.a.s. (Avv. Ceci) - (rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale).

1-2. Contratti della P.A. - Gara - Modulistica predisposta dalla Stazione appaltante - Funzione - Individuazione - Tutela dell'affidamento dei partecipanti alla gara che utilizzano i moduli predisposti dalla Stazione appaltante - Necessità - Sussiste - Esclusioni derivanti da fatti provocati dalla Stazione appaltante - Illegittimità.

3. Contratti della P.A. - Gara - Ammissione in gara - Di una ditta che ha ommesso l'indicazione degli oneri per la sicurezza - Ove tale omissione derivi dalla mancata previsione del modulo predisposto dalla P.A. appaltante e la lex specialis consenta alla commissione giudicatrice di chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta - Legittimità.

1. La modulistica predisposta dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare assolve a molteplici fini, rendendo omogenee le offerte e semplificandone l'esame comparativo (così assolvendo a una funzione acceleratoria), nonché riducendo il rischio di errori. Quest'ultima finalità sarebbe senz'altro frustrata ove i concorrenti, attenti a non esporsi al rischio di esclusione per errori e omissioni nella redazione dell'offerta, possano essere poi penalizzati per non aver integrato l'apposito modulo predisposto dalla stessa Amministrazione appaltante e perciò stesso ingenerante un obiettivo affidamento (1).

2. Gli essenziali valori dell'affidamento e della buona fede impediscono che le conseguenze di una condotta, erronea e/o omissiva, della Stazione appaltante, non immediatamente percepibile, possano essere trasferite sui partecipanti, sanzionandoli con l'esclusione (2).

3. E' legittima l'ammissione ad una gara di appalto (nella specie si trattava di un appalto di servizi) di una ditta che ha ommesso di indicare nell'offerta gli oneri per la sicurezza, ove, da un lato, il modulo predisposto dalla P.A. appaltante per la presentazione dell'offerta non preveda tale indicazione e, dall'altro, il disciplinare di gara affermi espressamente un principio di soccorso istruttorio, stabilendo testualmente che "la commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi". In tal caso, infatti, la disposizione della lex specialis contempla una facoltà della commissione di gara indirizzata a dissipare ogni eventuale dubbio circa il contenuto delle offerte dei concorrenti ed è pertanto esercitabile anche per definire la consistenza dei costi per la sicurezza aziendale, ove non resa immediatamente conoscibile (3).

(1) Cfr. T.R.G.A. Trento, 16 dicembre 2011 n. 317.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2012 n. 2973; T.A.R. Umbria, 11 luglio 2012 n. 274.

(3) Ha osservato la sentenza in rassegna che è diffuso l'orientamento, affermato anche in pronunce dello stesso T.A.R. Lazio - Roma, dell'immediata, precettività degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) riguardo alla necessità di specificare il costo della sicurezza nelle offerte economiche in gare per l'appalto di lavori pubblici, servizi e forniture, anche in difetto di espressa previsione dei bandi.

Ma è altresì diffuso quell'orientamento che in via eccezionale riconosce, alla stregua del principio generale di favor participationis, la prevalenza dell'affidamento incolpevole qualora la lex specialis di gara sia strutturata in modo da indurre in errore i partecipanti circa i requisiti dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012 n. 4510, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-08-06-1.htm T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9 gennaio 2012 n. 5; id. 4 aprile 2012 n. 458; T.A.R. Umbria, Sez. I, 22 maggio 2013 n. 301; T.A.R. Campania, II, 21 giugno 2013 n. 3198).

Applicando questi ultimi principi, richiamati altresì nei pareri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 54 del 23 aprile 2013 e n. 118 del 17 luglio 2013, la commissione di gara nella specie aveva ammesso una offerta economica, sebbene non indicasse gli oneri della sicurezza aziendale a parte e in modo specifico, tenuto conto che il modello predisposto dalla stazione appaltante non comprende alcuna voce ad essi relativa.

V. in senso analogo da ult. T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, 27 marzo 2014 n. 393 in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/tarpugliaba_2014-03-27-1.htm (sulla illegittimità dell'esclusione dalla gara per mancata indicazione nell'offerta degli oneri della sicurezza da rischio specifico od aziendale, ove nè la lex specialis nè il modulo predisposto dalla P.A. appaltante prevedano tale indicazione) ed ivi ult. riferimenti; v. anche di recente la sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2014, meglio indicata nei documenti correlati di seguito riportati.

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 4-3-2014, pag. http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-03-04-5.htm (sul potere di soccorso istruttorio delle Stazioni appaltanti e sul correlativo "divieto di caccia all'errore" nelle gare di appalto, sull'impossibilità di escludere le imprese per mancata specificazione dei costi di sicurezza ove si tratti di appalti diversi da quelli di lavori pubblici e comunque ciò sia dipeso dal fatto che il modulo predisposto dalla P.A. non prevedeva tale specificazione, sull'accertamento dei requisiti nel caso di Consorzi stabili e sui soggetti obbligati a rendere la dichiarazione circa il requisito della moralità professionale, con speciale riguardo ai procuratori "ad negotia").

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 30 gennaio 2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-01-30-1.htm (sulle conseguenze che si producono nel caso di omissione di una dichiarazione prescritta dalla lex specialis dipesa da una lacuna del modulo predisposto dalla stazione appaltante).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 25-1-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/cds5_2005-01-25-6.htm (sulla possibilità di invocare la tutela dell'affidamento del privato solo nel caso di attività provvedimentale della P.A. e non anche nel caso di comportamenti agevolativi ed in particolare nel caso di predisposizione di moduli).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarlaziorm_2014-04-07.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina